

Imola (BO), 28 novembre 2024

Spett.le **Regione Campania**  
Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei  
Rifiuti - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino  
PEC: [uod.501705@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501705@pec.regione.campania.it)

**Oggetto:** D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., art. 29-ter. Impianto per la macellazione con capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno (I.P.P.C. 6.4.a, 6.5), sito in Flumeri (AV), agg.to A.S.I., c.da Tierzi, autorizzato con D.D. A.I.A. 514. del 18/12/2013 come aggiornato per modifica non sostanziale dal D.D. 19/02/2020 n.33. Gestore: “Realbeef s.r.l.”. - **Risposta alla quarta richiesta integrazioni**

Con la presente si procede a rispondere alle integrazioni e agli approfondimenti riguardanti il progetto di riesame AIA dello stabilimento di Realbeef srl sito in Flumeri (AV).

In particolare si precederà alla formulazione delle integrazioni richieste e trasmesse dall'Università degli Studi del Sannio attraverso il Rapporto Tecnico Istruttorio n. 4/quater/AV.

Per chiarezza espositiva, si riportano le osservazioni contenute nella richiesta di integrazioni, con a seguire le osservazioni della scrivente ditta proponente il riesame AIA.

## Università degli Studi del Sannio, Rapporto Tecnico Istruttorio n. 4/quarter/AV

### **“Parte quarta – Valutazione integrata ambientale (scheda D)**

[...]

Si segnala che:

- per quanto riguarda la BAT 16 non è indicato lo stato di applicazione. La misura deve essere applicata prevedendo nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore;

- per quanto riguarda la BAT 23 si indica che ad oggi essa non è applicata. Poiché occorre applicarla e l'azienda già effettua manutenzione preventiva e correttiva (tecnica b)) è sufficiente redigere un piano di gestione dell'impianto di refrigerazione (tecnica a);”

Si è proceduto alla correzione della Scheda D (elaborato 3.4\_rev.04) definendo lo stato di applicazione e la previsione di adeguamento per entrambe le suddette BAT. In merito alla BAT16 si allega alla presente il nuovo elaborato: 1.6\_Piano di gestione del rumore.

Si ricorda che la trattazione delle BAT di settore ed il rispettivo piano di adeguamento vengono riportati anche nella relazione tecnica (elaborato 1.1) al capitolo 3.

“- per quanto riguarda le BAT 3, 4, 7, 8, 9, 14, 18, 21, 22, 24 e 25, è stato presentato un cronoprogramma di adeguamento.

- La BAT 4, che consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale un piano di gestione delle OTNOC, deve essere applicata senza alcun differimento (cfr. BAT 1).

- Relativamente alla BAT 7 occorre chiarire lo stato di applicazione, la misura parrebbe già applicata poiché per i parametri a cui si applica la nota «(5) il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti» e comunque ai sensi della nota (7) «La frequenza del monitoraggio può essere ridotta a una volta al mese se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili».

Le BAT 8, 18 e 25 devono essere applicate, senza alcuna possibilità di differimento, e devono essere rispettati i livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) di cui alla Tabella 10 delle BATC (si vedano anche i commenti al piano di monitoraggio in relazione alle emissioni convogliate in atmosfera e alle emissioni odorigene).

- Per quanto riguarda la BAT 14 la ditta dichiara di applicare già un'opportuna combinazione delle tecniche indicate alle BATC, tuttavia chiede un differimento al 30/06/2026 per la sola implementazione del monitoraggio degli AOX. Poiché per lo stesso inquinante il piano di monitoraggio prevede misurazioni con frequenza mensile, non si comprende la richiesta. La BAT 14 va applicata fin d'ora integralmente.”

La scheda D (rev.04) riporta le modifiche richieste. Si specifica che per le BAT in cui è stato richiesto un adeguamento “senza alcun differimento” si provvederà alla loro applicazione a partire dal prossimo anno (gennaio 2025).

Riguardo allo stato di applicazione della BAT7, le frequenze minime di monitoraggio, nel caso di

scarichi indiretti e per le emissioni nell'acqua delle specie chimiche indagate finora, risultano già rispettate. Rispetto alla situazione attuale occorre aggiungere in monitoraggio degli AOX e verificare che i metodi di analisi siano coerenti con quelli richiesti dalla BAT.

Al fine di adeguarsi alla BAT4 l'azienda adotterà un piano di gestione delle OTNOC che terrà conto delle situazioni emergenziali che si possono verificare e prevederà la loro periodica individuazione rispetto all'evolversi della configurazione impiantistica aziendale. Il piano sarà visionabile da parte degli Enti durante eventuali sopralluoghi in stabilimento.

### **“Piano di monitoraggio e controllo**

#### Materie prima e prodotti in ingresso e in uscita

Le “Linee guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo. Revisione 2022, LG SNPA n.48/2023 richiedono che il Gestore comunichi annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC, il consumo annuo delle materie prime, ausiliarie e eventuali intermedi di reazione (tenendo conto di eventuali giacenze in magazzino), indicando inoltre la presenza di sostanze estremamente problematiche (SVHC).

Inoltre la BAT 6 richiede che la quantità annua di refrigeranti utilizzati per ricaricare il sistema o i sistemi di raffreddamento nei macelli.

Pertanto si chiede di indicare esplicitamente che i consumi di materie prime, ausiliarie, e intermedi di cui alla Tabella 3 sono monitorati almeno una volta all'anno.”

La tabella 3 del PMeC è stata modificata come richiesto, dando evidenza del controllo annuale sul consumo delle materie prime.

#### “Emissioni convogliate nell'atmosfera

Occorre definire in maniera chiara e univoca i limiti di emissione (indicando dei valori e non degli intervalli) per il punto T1 (parametri TVOC, NOx, CO, SOx, polveri, H<sub>2</sub>S, concentrazione degli odori) e per i punti ED1, ED2 ed ED3 (parametri TVOC, NH<sub>3</sub>, concentrazione degli odori, H<sub>2</sub>S, mercaptani).”

In tabella 12 (emissioni in atmosfera) e 14 (emissioni in acqua) del PMeC sono stati indicati dei valori univoci per i limiti emissivi da rispettare, anche laddove i livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) forniscono degli intervalli di riferimento.

#### “Emissioni odorigene

Poiché ai sensi della BAT 18 è richiesto un Piano di Gestione degli Odori, si chiede di utilizzare la LG SNPA 2018 "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - documento di sintesi" (Delibera n. 38/2018) e si suggerisce l'utilizzo di un prospetto riassuntivo in cui siano indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli odori (tenute stoccaggi, copertura trattamento reflui, sostituzione sostanze, convogliamento, abbattimento).

Inoltre, alla luce delle lagnanze del rappresentante del Comune di Flumeri in relazione alle emissioni odorigene generate dall'impianto e atteso che i capannoni debbano operare in depressione al fine di evitare emissioni, si condivide la richiesta dell'ARPA Campania di installare dispositivi per monitorare la tenuta della depressione all'interno dei capannoni.”

Si allega alla presente l'elaborato "1.7\_Piano di monitoraggio odori".

In merito alla richiesta di installazione dei deprimometri l'azienda si dichiara favorevole e prevede di portare a termine tale adeguamento entro la fine dell'anno 2025.

"Emissioni nell'acqua"

*Si segnala che, diversamente da quanto indicato alla pagina 22 del Piano (nota \*\*) la BAT 7 richiede per i composti organoalogenati adsorbibili (AOX) una frequenza minima di monitoraggio trimestrale che «può essere ridotta a una volta ogni sei mesi se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili». Pertanto la proposta di una frequenza di monitoraggio mensile è accettabile ma si chiede, tuttavia, di correggere l'inesattezza.»*

Si è proceduto a correggere l'inesattezza precedentemente riportata nel PMeC.

A disposizione per quant'altro si rendesse necessario,  
cordiali saluti.



**Realbeef srl**  
**Il legale rappresentante**  
**Cozza Gerardo**